



Verbale n. **48**

Seduta antimeridiana del 27 marzo 2024

Presidenza del Presidente **Bordin**

Verbalizza Paolo LENARDI, segue Sandro BURLONE.

Presidenza del Presidente Bordin.

La seduta inizia alle ore 10.29

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 48ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie dei processi verbali delle sedute n. ri 43 e 44 e che, se non saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta, i verbali stessi saranno considerati approvati.

Comunica che ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, il Presidente della regione Fedriga.  
(Il congedo è concesso)

Si passa, quindi, all'esame del **punto n.1 dell'ordine del giorno**, che prevede:

**Seguito della discussione sul disegno di legge:**

"Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio" **(16)**

(Relatori di maggioranza: **BUNA, TRELEANI, DI BERT**)

(Relatori di minoranza: **MORETTI, PUTTO, PELLEGRINO**)

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta pomeridiana di ieri, si era conclusa la discussione generale sul provvedimento, con le rispettive repliche, e che, pertanto, ora i lavori proseguiranno con l'esame dell'articolato.

All'articolo 1 è stato presentato il seguente emendamento:

**HONSELL**

*Emendamento modificativo (1.1)*

*"L'articolo 1 del Disegno di Legge n. 16 è così interamente sostituito:*

*<<1. La presente legge opera una revisione sistematica delle leggi regionali di settore in materia di infrastrutture e territorio, al fine di promuovere il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano Strategico, con particolare attenzione all'efficienza, alla sostenibilità e all'equità territoriale.*

*2. Con la presente legge si promuove l'armonizzazione delle normative regionali con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, garantendo al contempo il rispetto delle specificità locali e regionali.>>"*

*Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.*

*Con il presente emendamento, si propone la sostituzione dell'articolo 1 del Disegno di Legge n. 16. Questo emendamento parzialmente modificativo mira a introdurre i riferimenti ai principi dell'efficienza, della sostenibilità e dell'equità territoriale. Inoltre, si promuove l'armonizzazione delle normative regionali con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mantenendo al contempo il rispetto delle specificità locali e regionali.*

Il consigliere HONSELL illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, favorevoli i Relatori di MINORANZA, contrari i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA, l'emendamento 1.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 1, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

All'articolo 2 è stato presentato il seguente emendamento:

**HONSELL**

*Emendamento modificativo (2.1)*

*"L'articolo 2 del Disegno di Legge n. 16 è così interamente sostituito:*

<<1. La presente legge mira alla tempestiva realizzazione dei programmi e degli interventi strategici, con particolare attenzione ai temi della riduzione dei tempi burocratici e dell'adozione di strumenti di digitalizzazione per il miglioramento dell'efficienza e della trasparenza dei procedimenti amministrativi.  
2. Si incentivano modalità partecipative e consultive nell'elaborazione e nell'attuazione dei programmi e degli interventi, coinvolgendo le parti interessate e promuovendo la trasparenza decisionale.>>"

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

Con il presente emendamento, si propone la sostituzione dell'articolo 2 del Disegno di Legge n. 16. Questo emendamento migliorativo dal punto di vista della forma e del lessico, ha l'obiettivo di promuovere l'incoraggiamento di modalità partecipative e consultive nell'elaborazione e nell'attuazione dei programmi e degli interventi strategici, attraverso un coinvolgimento maggiormente attivo delle parti interessate e promuovendo la trasparenza decisionale. L'obiettivo principale è rafforzare ulteriormente la sostenibilità, la trasparenza e l'efficienza nel settore dei lavori pubblici, incoraggiando contemporaneamente il coinvolgimento delle comunità locali e l'adozione di soluzioni tecnologiche innovative.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, favorevoli i Relatori di MINORANZA contrari i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA, l'emendamento 2.1. posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 2, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 2 bis.

MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO, MARTINES,

Emendamento aggiuntivo (2 bis.1)

"Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

<<Art. 2 bis

(Abrogazione della legge regionale 14/2002)

1. La legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) è abrogata.>>"

Il consigliere MARTINES illustra l'emendamento 2 bis.1.

Nel successivo dibattito, l'assessore AMIRANTE motiva la propria contrarietà all'emendamento.

In sede di replica prendono la parola i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si astiene), PUTTO e MORETTI (entrambi favorevoli), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (tutti contrari).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal Relatore di maggioranza DI BERT, l'emendamento 2 bis.1, istitutivo dell'articolo 2 bis, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (votazione n. 1005: favorevoli 17, contrari 26, astenuto 1).

All'articolo 3 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL

Emendamento modificativo (3.1)

"L'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, così come sostituito dal presente Disegno di Legge, è così interamente sostituito:

<<1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in ottemperanza all'articolo 4, primo comma, n. 1), n. 1 bis) e n. 9), dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e delle relative disposizioni di attuazione, disciplina con la presente legge organica la materia dei lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale, al fine di garantire una gestione efficiente, sostenibile, partecipata ed equa delle risorse pubbliche.

2. *Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad applicare e interpretare l'ordinamento regionale in materia di lavori pubblici nel rispetto dei principi generali stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), con particolare riguardo alla trasparenza, alla concorrenza e alla corretta gestione delle risorse pubbliche, al fine di assicurare una corretta e efficiente esecuzione delle opere pubbliche nel territorio regionale.>>"*

*NOTA: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.*

*Con il presente emendamento si procede ad una riscrittura complessiva dell'articolo 3 del Disegno di Legge 16, ovvero nuovo articolo 1 della Legge regionale 14/2002. Questo emendamento introduce una revisione migliorativa del testo, con l'obiettivo di enfatizzare i principi della gestione efficiente, sostenibile, partecipata ed equa delle risorse pubbliche. Nel comma 2, il testo è stato riscritto in modo più snello, includendo i riferimenti ai principi generali stabiliti dal Codice dei contratti pubblici, con particolare attenzione alla trasparenza, alla concorrenza e alla corretta gestione delle risorse pubbliche.*

**MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO, MARTINES**

*Emendamento modificativo (3.2)*

*"Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), come introdotto dall'articolo 3, le parole <<e interpretano>> sono abrogate."*

Il consigliere HONSELL illustra l'emendamento 3.1.

Il consigliere MARTINES illustra l'emendamento 3.2.

Nel successivo dibattito, l'assessore AMIRANTE esprime la propria contrarietà sull'emendamento.

In sede di replica, prendono la parola i Relatori di minoranza PELLEGRINO, PUTTO e MORETTI (tutti favorevoli a entrambi gli emendamenti), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (tutti contrari).

Gli emendamenti 3.1 e 3.2, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'articolo 3, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

Il Relatore di minoranza PUTTO precisa che tutti i componenti del Gruppo Patto per l'Autonomia hanno espresso un voto contrario sull'articolo 3.

L'articolo 4, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 5 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

**GIUNTA REGIONALE**

*Emendamento modificativo (5.1)*

*"1. Al comma 1 dell'articolo 5, prima della lettera a) è inserita la seguente:*

*<<a ante) il comma 6 è sostituito dal seguente:*

*<<6. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 approvano il programma triennale dei lavori pubblici e il relativo elenco annuale entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alla Regione. L'elenco annuale deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici, nonché quelli comunque acquisibili.>>.>>."*

*Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.*

*Nota a commento: Il presente emendamento coordina e allinea la disciplina regionale in merito a modalità e tempistiche di approvazione del Piano triennale dei lavori pubblici a quella del Codice nazionale (art. 5, comma 6 dell'allegato I.5 del d.lgs. 36/2023).*

**PUTTO, MORETUZZO, BULLIAN, LIGUORI, MASSOLINO, PELLEGRINO**

*Emendamento modificativo (5.2)*

*"1. Al comma 1 le lettere a) e b) sono sostituite come segue:*

*<<a) il comma 1 è sostituito dal seguente:*

*<<1. Per la disciplina relativa alla programmazione dei lavori pubblici, si applica l'articolo 37 del decreto legislativo 36/2023.>>;*

*b) i commi da 2 a 9 sono abrogati. >>"*

*Nota: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.*

L'assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 5.1.

Il Relatore di minoranza PUTTO illustra l'emendamento 5.2.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si astiene sull'emendamento 5.1 mentre si dichiara favorevole all'emendamento 5.2), PUTTO (favorevole ad entrambi gli emendamenti) e MORETTI (favorevole all'emendamento 5.2 mentre si astiene sull'emendamento 5.1), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (tutti favorevoli all'emendamento 5.1 e contrari all'emendamento 5.2).

L'emendamento 5.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 5.2, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 5, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

All'articolo 6 è stato presentato il seguente emendamento:

**POZZO, FASIOLO, CELOTTI,**

*Emendamento modificativo (6.1)*

*"1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:*

*<<1 bis. Per le opere pubbliche il cui importo è superiore a 10 milioni di euro, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 36/2023, a seguito dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica è indetto il dibattito pubblico di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo. I risultati del dibattito pubblico sono parte integrante della determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica.>>"*

*Il presente emendamento non comporta oneri finanziari*

Il consigliere POZZO illustra tale emendamento.

Il consigliere HONSELL e la Relatrice di minoranza PELLEGRINO aggiungono, con il consenso dei proponenti, la propria firma all'emendamento 6.1.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, favorevoli i Relatori di MINORANZA, contrari i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA, l'emendamento 6.1. posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 6, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

All'articolo 7 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

PUTTO, MORETUZZO, BULLIAN, LIGUORI, MASSOLINO, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (7.1)

*"1. Al comma 1 prima della lettera a) è aggiunta la seguente:*

*<<a ante) al comma 1, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:*

*g bis) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;*

*g ter) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;*

*g quater) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura. >>"*

*Nota: La declaratoria di cui all'art. 9 comma 1 contenuta nella L.R. 14/2002 non è adeguata a quella dell'art. 66 del D. Lgs. 36/2023*

*Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.*

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,

Emendamento modificativo (7.2)

*"1. All'articolo 7, comma 1, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:*

*<<a bis) le lettere da d) a g) sono sostituite dalle seguenti:*

*<< d) da professionisti di cui alla lettera e), società di ingegneria di cui alla lettera f), consorzi, GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;*

*e) da società di professionisti: società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;*

*f) da società di ingegneria: società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;*

*g) da prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400- 8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;>>*

*a ter) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:*

*<< g bis) da altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;*

*g ter) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da d) a h);*

*g quater) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.>>>>"*

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari

PUTTO, MORETUZZO, BULLIAN, LIGUORI, MASSOLINO, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (7.3)

"1. Al comma 1 dopo la lettera b) è inserita la seguente:

<<b bis) al comma 6 le parole: <<con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali>>, sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'esclusione della sola redazione grafica degli elaborati progettuali>>.>>"

Nota: Il D. Lgs. 36/2023 non ha confermato la disposizione normativa dell'articolo 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, di conseguenza l'affidatario può affidare a terzi anche la redazione geologica."

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,

Emendamento modificativo (7.4)

"1. All'articolo 7, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

<<b bis) al comma 6, le parole <<Oltre alle prestazioni da svolgersi dai professionisti indicati negli atti di affidamento, l'affidatario non può affidare a terzi ulteriori attività, fatta eccezione per quelle relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista>> sono abrogate.

b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

<<c bis) al comma 12 le parole <<Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi>> sono sostituite dalle seguenti: << Nel contratto stipulato fra stazione appaltante e operatori economici di cui al comma 1 sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi>>"

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari

PUTTO, MORETUZZO, BULLIAN, LIGUORI, MASSOLINO, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (7.5)

"Al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

<<c bis) Al comma 12 le parole "Nella convenzione stipulata" sono sostituite con le seguenti: "Nel contratto stipulato" ;>>"

Nota: Il Codice non prevede convenzioni ma solo contratti.

Si riporta l'art. 18 del D. Lgs. 36/2023:

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Il Relatore di minoranza PUTTO illustra gli emendamenti 7.1, 7.3 e 7.5.

Il consigliere MARTINES illustra gli emendamenti 7.2 e 7.4.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, PUTTO e MORETTI (tutti favorevoli), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (tutti favorevoli agli emendamenti 7.3 e 7.5 e contrari agli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.4).

Gli emendamenti 7.1 e 7.2, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 7.3, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 7.4, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 7.5, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 7, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

All'articolo 8 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

#### HONSELL

##### *Emendamento modificativo (8.1)*

*"Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 14/2002, così come sostituito dal presente Disegno di Legge, è così interamente sostituito:*

*<<1. Il piano di sicurezza e coordinamento, come definito dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sviluppato in tutte le fasi della progettazione, inclusa la fase di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva delle opere. La relazione illustrativa contenuta nel progetto di fattibilità tecnico-economica fornisce indicazioni tecniche ed economiche iniziali per la successiva elaborazione del piano di sicurezza, con particolare attenzione alla prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro. Si richiede che il computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza sia dettagliato ed accurato, garantendo la copertura finanziaria necessaria per garantire un adeguato livello di sicurezza durante tutte le fasi di realizzazione dell'opera. Nel piano di sicurezza devono essere specificati in modo chiaro i tempi, le modalità e le procedure per l'attuazione, la contabilizzazione e la liquidazione dei lavori relativi alla sicurezza, al fine di assicurare una gestione efficace, efficiente e trasparente delle risorse destinate alla sicurezza nei cantieri.>>"*

*NOTA: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.*

*Il presente emendamento propone la modifica e la riscrittura quasi integrale del comma 1 dell'articolo 8 che va a sostituire il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 14/2002. Tale emendamento mira a migliorare il testo sia dal punto di vista lessicale che stilistico, al fine di rafforzare la specificità e l'efficacia del piano di sicurezza nei cantieri della nostra regione. Inoltre, con l'emendamento si dà una particolare enfasi ed attenzione al tema della prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro e ad una gestione ottimale delle risorse finanziarie destinate alla sicurezza.*

#### GIUNTA REGIONALE

##### *Emendamento modificativo (8.2)*

*"1. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:*

*<<Art. 8*

*(Modifica all'art. 10 della legge regionale 14/2002)*

*1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:*

*<<1. Il piano di sicurezza e coordinamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) è sviluppato per successivi approfondimenti secondo le fasi della progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva delle opere, conformemente a quanto previsto dagli articoli 15 e 28 dell'allegato I.7 del decreto legislativo 36/2023.>>.>>."*

*Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.*

*NOTA A COMMENTO: A fini di semplificazione e chiarezza, l'emendamento propone una riformulazione dell'articolo 10 della LR 14/2002 sulla sicurezza nei cantieri, introducendo un rimando ai contenuti del Piano di sicurezza e coordinamento previsti dagli articoli 15 (Piano di Sicurezza e Coordinamento del PFTE) e 28 (Piano di Sicurezza e Coordinamento) dell'Allegato I.7 del d.lgs. 36/2023. Sono al contempo eliminate le altre previsioni contenute nell'articolo che, rispetto ai contenuti del Codice, non risultano esaustive.*

Il consigliere HONSELL illustra l'emendamento 8.1.

L'assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 8.2.

La Relatrice di minoranza PELLEGRINO aggiunge, con il consenso del proponente, la propria firma all'emendamento 8.1.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, PUTTO e MORETTI (tutti favorevoli ad entrambi gli emendamenti), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (tutti favorevoli all'emendamento 8.2 e contrari all'emendamento 8.1).

L'emendamento 8.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 8.2, interamente sostitutivo dell'articolo 8, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 9, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti, istitutivi di nuovi articoli:

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,

Emendamento aggiuntivo (9 bis.1)

"1. Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

<<Art. 9 bis

(Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 14 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 14

(Requisiti per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a quello per cui la normativa statale prevede il sistema di qualificazione SOA)

1. Per l'affidamento di lavori inferiori a 150.000 euro, il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo è dimostrato con l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando o della lettera invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

2. Nel subappalto di lavori di cui al comma 1, il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo del subappaltatore è dimostrato dall'iscrizione dello stesso alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché da dichiarazione dell'impresa appaltatrice attestante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, i soggetti esecutori di lavori pubblici aventi sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea dimostrano l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nel paese d'origine, in uno dei registri equivalenti a quello della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.>>"

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PUTTO, MORETUZZO, BULLIAN, LIGUORI MASSOLINO, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (9 ter.1)

“Dopo l’articolo 9 bis è aggiunto il seguente:

<<Art. 9 ter

Il comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<1. Per l'affidamento di lavori inferiori a 150.000 euro, il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo è dimostrato con l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.>>”

Nota: Si propone questa modifica in quanto in quanto le procedure indicate con riferimento agli articoli 21, 22 e 23 della L.R. 14/2002 non sono conformi al D. Lgs. 36/2023.

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

PUTTO, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (9 quater.1)

“1. Dopo l’articolo 9 ter è aggiunto il seguente:

<<Art. 9 quater

1. Il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<2. I soggetti di cui all'articolo 3 possono prevedere negli atti di gara la facoltà, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente.>>”

Nota: È opportuno che il comma 2 dell'art. 15 della L.R. 14/2002 sia conformato all'art. 124 del D. Lgs. 36/2023, in quanto le fattispecie indicate nella vecchia formulazione non sono complete.

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Il consigliere MARTINES illustra l’emendamento 9 bis.1, istitutivo dell’articolo 9 bis.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si astiene), PUTTO e MORETTI (entrambi favorevoli), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l’assessore AMIRANTE (tutti contrari).

L’emendamento 9 bis.1, istitutivo dell’articolo 9 bis, posto in votazione, non viene approvato.

Il Relatore di minoranza PUTTO illustra l’emendamento 9 ter.1.

Nel successivo dibattito interviene l’assessore AMIRANTE, la quale fornisce ulteriori chiarimenti sull’argomento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, favorevoli i Relatori di MINORANZA, contrari i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA, l’emendamento 9 ter.1, istitutivo dell’articolo 9 ter, posto in votazione, non viene approvato.

Il Relatore di minoranza PUTTO illustra l’emendamento 9 quater.1.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, favorevoli i Relatori di MINORANZA, contrari i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA, l’emendamento 9 quater.1, istitutivo dell’articolo 9 quater, posto in votazione, non viene approvato.

A questo punto, il PRESIDENTE comunica che la Conferenza dei Capigruppo, allargata ai Presidenti di commissione, si terrà oggi alle ore 13.30 al fine di programmare la prossima sessione di lavori d'Aula.

All'articolo 10 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,  
Emendamento modificativo (10.1)

"1. L'articolo 10 è modificativo dal seguente:

<<Art. 10

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 14/2002)

All'articolo 16 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 3, aventi per oggetto:

a) la sola esecuzione dei lavori pubblici;

b) la progettazione esecutiva espletata da uno dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), e), f) g), g bis), g ter) e g quater), nonché l'esecuzione dei lavori pubblici.>>

b) al comma 3, le parole << fatte salve le ipotesi di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo e al comma 1, lettera d), dell'articolo 18>> sono abrogate;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Per la disciplina alle concessioni, in materia di lavori pubblici, si applicano gli articoli da 174 a 192 del decreto legislativo 36/2023.>>

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Nel caso di realizzazione di lavori pubblici con lo strumento della finanza di progetto, in materia di lavori pubblici, si applicano gli articoli da 194 a 195 del decreto legislativo 36/2023.>>

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

<<7. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo, ovvero a corpo e a misura.>>

f) al comma 9, le parole << L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici>> sono abrogate;

g) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

<<9 bis. I lavori di manutenzione riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere l'elaborazione di tutta la documentazione nonché le indagini e ricerche previste dalle norme sui livelli di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva e sono eseguiti, coerentemente alle previsioni del piano di monitoraggio e manutenzione, anche sulla base di una perizia di spesa contenente:

a) la descrizione del bene corredata di sufficienti elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala;

b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire e i relativi tempi;

c) il computo metrico-estimativo;

d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni;

e) il quadro economico;

f) il piano della sicurezza e coordinamento.>>

h) il comma 11 è sostituito dal seguente:

<<11. Ai fini del comma 10, il bando di gara, redatto anche tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall'ANAC, può prevedere:

a) a titolo di corrispettivo, totale o parziale e sulla base del loro valore di mercato, il trasferimento all'operatore economico o, quando questi vi abbia interesse, a terzi da lui indicati, in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, della proprietà di beni immobili dell'ente concedente, già indicati nel programma triennale per i lavori o nell'avviso di pre-informazione per i servizi e le forniture, non più destinati al perseguimento di scopi di interesse generale;

*b) il trasferimento della proprietà in un momento anteriore a quello della fine dei lavori, previa garanzia fideiussoria pari al valore dell'immobile, da prestarsi nei modi previsti dal codice per la partecipazione alle procedure di affidamento; la fideiussione è progressivamente svincolata con le modalità previste con riferimento alla cauzione definitiva.>>"*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

**PUTTO, MORETUZZO, BULLIAN, LIGUORI, MASSOLINO, PELLEGRINO**

*Emendamento modificativo (10.2)*

*"Al comma 1 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:*

*<<a bis) al comma 2, alla lettera b), le parole << f e g>> sono sostituite dalle parole << f), g), g bis), g ter) e g quater); >>."*

*Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.*

**PUTTO, MORETUZZO, BULLIAN, LIGUORI, MASSOLINO, PELLEGRINO**

*Emendamento modificativo (10.3)*

*"1. Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

*b) Il comma 4 è sostituito dal seguente:*

*<<4. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta tra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice, aventi a oggetto la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori a essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.>>"*

*Nota: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.*

Il consigliere MARTINES illustra l'emendamento 10.1.

Il Relatore di minoranza PUTTO illustra gli emendamenti 10.2 e 10.3.

Nel successivo dibattito interviene la sola consigliera PELLEGRINO.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 10.2 è da considerarsi decaduto in quanto collegato all'emendamento 7.1, già discusso.

A questo punto, l'assessore AMIRANTE anticipa una propria richiesta di ritiro di tutti gli emendamenti aggiuntivi successivi all'articolo 10 in quanto già oggetto di abrogazione.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (contraria all'emendamento 10.1, favorevole agli altri emendamenti), PUTTO e MORETTI (entrambi favorevoli agli emendamenti restanti), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (tutti contrari agli emendamenti restanti).

L'emendamento 10.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 10.2 decade.

L'emendamento 10.3, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 10, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti, istitutivi di nuovi articoli:

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,  
Emendamento aggiuntivo (10 bis.1)

"1. Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

<<Art 10 bis

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 14/2002)

1. All'articolo 17 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b), la parola <<preferibilmente>> è abrogata;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;

b) gli affidamenti di appalto integrato;

c) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.>>

d) il comma 5 è abrogato;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Per la disciplina relativa alla commissione giudicatrice, in materia di lavori pubblici, si applica l'articolo 93 del decreto legislativo 36/2023.>>

f) i commi 7 e 8 sono abrogati.>>"

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,  
Emendamento aggiuntivo (10 ter.1)

"1. Dopo l'articolo 10 bis è aggiunto il seguente:

<<Art 10 ter

(Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 14/2002)

1. All'articolo 18 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

<< c) la procedura competitiva con negoziazione;

d) il dialogo competitivo;

e) il partenariato per l'innovazione;>>

e sono aggiunte le lettere:

<<e bis) la procedura negoziata senza bando;

e ter) la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara.>>

b) i commi 2 e 3 sono abrogati."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PUTTO, MORETUZZO, BULLIAN, LIGUORI, MASSOLINO, PELLEGRINO  
Emendamento aggiuntivo (10 quater.1)

"Dopo l'articolo 10 ter è aggiunto il seguente:

<<Art 10 quater

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<1. Le procedure di scelta del contraente sono:

- a) la procedura aperta;
- b) la procedura ristretta;
- c) la procedura competitiva con negoziazione;
- d) il dialogo competitivo;
- e) il partenariato per l'innovazione
- f) la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara nei soli casi previsti dall'art. 50 comma 1 lettere c), d) e art. 76 del D.lgs. 36/2023. >>"

Nota: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,

Emendamento aggiuntivo (10 quinquies.1)

"1. Dopo l'articolo 10 quater è aggiunto il seguente:

<<Art 10 quinquies

(Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 19 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 19

(Procedura aperta)

1. Per la disciplina relativa alla procedura aperta, in materia di lavori pubblici, si applica l'articolo 71 del decreto legislativo 36/2023.>>>>"

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,

Emendamento aggiuntivo (10 sexies.1)

"1. Dopo l'articolo 10 quinquies è aggiunto il seguente:

<<Art 10 sexies

(Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 20 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 20

(Procedura ristretta)

1. Per la disciplina relativa alla procedura ristretta, in materia di lavori pubblici, si applica l'articolo 72 del decreto legislativo 36/2023.>>>>"

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO

Subemendamento modificativo (10 septies 0.1)

"All'emendamento 10 septies.1, ove ricorrano nella rubrica e nel testo, le parole <<procedura ristretta semplificata>> sono sostituite dalle seguenti: <<Procedura competitiva con negoziazione>>."

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,

Emendamento aggiuntivo (10 septies.1)

"1. Dopo l'articolo 10 sexies è aggiunto il seguente:

<<Art 10 septies

(Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 21 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 21

(Procedura ristretta semplificata)

1. Per la disciplina relativa alla procedura ristretta semplificata, in materia di lavori pubblici, si applica l'articolo 73 del decreto legislativo 36/2023.>>>>"

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,

Emendamento aggiuntivo (10 octies.1)

"1. Dopo l'articolo 10 septies è aggiunto il seguente:

<<Art 10 octies

(Introduzione dell'articolo 21 bis alla legge regionale 14/2002)

1. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 14/2002 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 21 bis

(Dialogo competitivo)

1. Per la disciplina relativa al dialogo competitivo, in materia di lavori pubblici, si applica l'articolo 74 del decreto legislativo 36/2023.

Art. 21 ter

(Partenariato per l'innovazione)

1. Per la disciplina relativa al partenariato per l'innovazione, in materia di lavori pubblici, si applica l'articolo 75 del decreto legislativo 36/2023.>>>>"

Nota Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,

Emendamento aggiuntivo (10 novies.1)

"1. Dopo l'articolo 10 octies è aggiunto il seguente:

<<Art 10 novies

(Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 22 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 22

(Procedura negoziata senza bando)

1. Per la disciplina relativa alla procedura negoziata senza bando, in materia di lavori pubblici, si applica l'articolo 50 del decreto legislativo 36/2023.>>>>"

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,

Emendamento aggiuntivo (10 decies.1)

"1. Dopo l'articolo 10 novies è aggiunto il seguente:

<<Art 10 decies

(Sostituzione dell'articolo 22 bis della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 22 bis della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 22 bis

(Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando)

1. Per la disciplina relativa alla procedura negoziata senza bando, in materia di lavori pubblici, si applica l'articolo 76 del decreto legislativo 36/2023.>>>>"

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,

Emendamento aggiuntivo (10 undecies.1)

"1. Dopo l'articolo 10 decies è aggiunto il seguente:

<<Art 10 undecies

(Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge regionale 14/2002)

1. Dopo l'articolo 22 bis della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 22 ter

(Facilitazione dell'accesso delle PMI ai lavori pubblici)

1. Per facilitare alle locali micro, piccole e medie imprese (PMI) l'accesso ai lavori pubblici, gli enti appaltanti, in osservanza del diritto dell'Unione europea in materia di lavori pubblici, nonché in applicazione

dell'articolo 58 del D. Lgs 36/2023, suddividono e assegnano i lavori pubblici in lotti o per lavorazioni, salvo che sussistano particolari ragioni economiche e tecniche.

2. Nel bando o nell'avviso di indizione della gara ovvero le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.

3. La stazione appaltante, quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa, corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del D. Lgs, 36/2023 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite..>>>>"

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

Il consigliere MARTINES, accogliendo la richiesta di ritiro in precedenza avanzata dall'assessore Amirante, ritira gli emendamenti 10 bis.1 e 10 ter.1.

Il Relatore di minoranza PUTTO, dopo aver illustrato l'emendamento 10 quater.1, su sollecito dell'assessore AMIRANTE, lo ritira.

Il consigliere MARTINES ritira gli emendamenti aggiuntivi 10 quinquies.1, 10 sexies.1, 10 septies.1 con il relativo subemendamento 10 septies.0.1, 10 octies.1 e 10 novies.1.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 10 decies.1 è da considerarsi decaduto.

Il consigliere MARTINES illustra l'emendamento 10 undecies.1.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si astiene), PUTTO e MORETTI (entrambi favorevoli), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (tutti contrari).

L'emendamento 10 undecies.1, istitutivo dell'articolo 10 undecies, posto in votazione, non viene approvato.

All'articolo 11 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,  
Emendamento modificativo (11.1)

"1. All'articolo 23 della legge regionale 14/2002, come sostituito dall'articolo 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 2 e 4 le parole <<dell'opera>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei lavori>>;

b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

<<5 bis. In relazione alle specifiche caratteristiche di un intervento, il contratto d'appalto relativo può prevedere la realizzazione di lavori in amministrazione diretta. In tali casi il computo metrico estimativo può prevedere le relative somme da accantonare.

5 ter. Le somme da accantonare per lavori in amministrazione diretta possono altresì essere inserite nel quadro economico. In tal caso le somme relative a imprevisti e a eventuali lavori in amministrazione diretta non devono superare complessivamente l'aliquota del 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.>>"

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

## GIUNTA REGIONALE

### Emendamento modificativo (11.2)

"1. All'articolo 23 della legge regionale 14/2002, come sostituito dall'articolo 11, è aggiunto in fine il seguente comma:

<<6. I lavori da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione triennale dei lavori pubblici.>>."

*Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.*

*Nota a commento: Con finalità di coerenza normativa e per evitare incertezze interpretative, l'emendamento intende allinearsi a quanto previsto per i lavori in amministrazione diretta dal Codice nazionale (d.lgs. 36/2023, art. 37, comma 2, ultimo periodo), che li esclude dalla programmazione dei lavori pubblici.*

Il consigliere MARTINES illustra l'emendamento 11.1.

L'assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 11.2.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (favorevole ad entrambi), PUTTO (favorevole) e MORETTI (favorevole all'emendamento 11.1 mentre si astiene sull'emendamento 11.2), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (tutti favorevoli all'emendamento 11.2 e contrari all'emendamento 11.1).

L'emendamento 11.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 11.2, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 11, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti, istitutivi di nuovi articoli:

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,

Emendamento aggiuntivo (11 bis.1)

"1. Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

<<Art 11 bis

(Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 14/2002)

<<1. All'articolo 26 della legge regionale 14/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

<<f bis) computo metrico estimativo.>>>>

b) al comma 4 le parole <<dell'opera>> sono sostituite dalle parole <<dei lavori>>."

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari*

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,

Emendamento aggiuntivo (11 ter.1)

"1. Dopo l'articolo 11 bis è aggiunto il seguente:

<<Art 11 ter

(Sostituzione dell'articolo 27 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 27 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 27

(Varianti in corso d'opera)

1. Per la disciplina relativa alla Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti, in materia di lavori pubblici, si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 36/2023.>>>>"

*Il presente emendamento non comporta oneri finanziari*

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,

Emendamento aggiuntivo (11 quater.1)

"1. Dopo l'articolo 11 ter è aggiunto il seguente:

<<Art 11 quater

(Sostituzione dell'articolo 28 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 28 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 28

(Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti)

1. Per la disciplina relativa alla Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti, in materia di lavori pubblici, si applica l'articolo 114 del decreto legislativo 36/2023.>>>>"

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MORETTI, MARTINES, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,

Emendamento aggiuntivo (11 quinquies.1)

"1. Dopo l'articolo 11 quater è aggiunto il seguente:

<<Art 11 quinquies

(Sostituzione dell'articolo 29 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 29 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 29

(Collaudo)

1. Per la disciplina relativa al collaudo, in materia di lavori pubblici, si applica l'articolo 116 del decreto legislativo 36/2023.>>>>"

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MORETTI, MARTINES, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,

Emendamento aggiuntivo (11 sexies.1)

"1. Dopo l'articolo 11 quinquies è aggiunto il seguente:

<<Art 11 sexies

(Sostituzione dell'articolo 30 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 30 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 30

(Garanzie e coperture assicurative)

1. Per la disciplina relativa alle garanzie e coperture assicurative, in materia di lavori pubblici, si applicano gli articoli 106, 117 e 118 del decreto legislativo 36/2023.>>>>"

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,

Emendamento aggiuntivo (11 septies.1)

"1. Dopo l'articolo 11 sexies è aggiunto il seguente:

<<Art 11 septies

(Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 14/2002)

1. All'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge regionale 14/2002 le parole <<o della convenzione>> sono abrogate."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MORETTI, MARTINES, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,

Emendamento aggiuntivo (11 octies.1)

"1. Dopo l'articolo 11 septies è aggiunto il seguente:

<<Art 11 octies

(Sostituzione dell'articolo 33 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 33 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 33

(Lavori scorporabili e subappaltabili)

1. Ferme restando le disposizioni in materia di subappalto, la cui disciplina è regolamentata dalle norme statali, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la categoria prevalente e la relativa classifica, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi.

2. Le parti costituenti l'opera o il lavoro subappaltabili e scorporabili sono quelle di valore singolarmente superiore al 15 per cento dell'importo totale dei lavori.>>>>"

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MORETTI, MARTINES, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,

Emendamento aggiuntivo (11 novies.1)

"1. Dopo l'articolo 11 octies è aggiunto il seguente:

<<Art 11 novies

(Sostituzione dell'articolo 34 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 34 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 34

(Capitolato generale d'appalto)

1. Per la disciplina del capitolato generale d'appalto trova applicazione il decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 per le parti non abrogate.>>>>"

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MORETTI, MARTINES, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,

Emendamento aggiuntivo (11 decies.1)

"1. Dopo l'articolo 11 novies è aggiunto il seguente:

<<Art 11 decies

(Sostituzione dell'articolo 35 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 35 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 35

(Accordo bonario)

1. Per la disciplina relativa all'accordo bonario si applica l'art. 210 del decreto legislativo 36/2023.>>>>"

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MORETTI, MARTINES, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,

Emendamento aggiuntivo (11 undecies.1)

"1. Dopo l'articolo 11 decies è aggiunto il seguente:

<<Art 11 undecies

(Sostituzione dell'articolo 36 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 36 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 36

(Definizione delle controversie)

1. Per la disciplina relativa all'arbitrato, si applica l'art. 213 del decreto legislativo 36/2023.>>>>"

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MORETTI, MARTINES, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,

Emendamento aggiuntivo (11 duodecies.1)

"1. Dopo l'articolo 11 undecies è aggiunto il seguente:

<<Art 11 duodecies

(Sostituzione dell'articolo 37 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 37 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 37

(Forme di pubblicità)

1. Per la disciplina relativa alla pubblicità legale degli atti, in materia di lavori pubblici, si applica quanto stabilito dal Libro II, PARTE III - DEI BANDI, DEGLI AVVISI E DEGLI INVITI del decreto legislativo 36/2023.>>>>"

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,

Emendamento aggiuntivo (11 terdecies.1)

"1. Dopo l'articolo 11 duodecies è aggiunto il seguente:

<<Art 11 terdecies

(Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 14/2002)

1. All'articolo 38, comma 1 bis, della legge regionale 14/2002 le parole << previsti dagli articoli 43 e 49 del trattato CE>> sono sostituite dalle seguenti: <<previsti dall'articolo 18 della Direttiva 2014/24/UE>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

BALLOCH

Emendamento aggiuntivo (11 quaterdecies.1)

"1. Dopo l'articolo 11 terdecies è inserito il seguente:

<<Art. 11 quaterdecies

(Sostituzione dell'art. 39 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 39 della legge 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 39

(Controlli e vigilanza)

1. L'Amministrazione Regionale è autorizzata, in sinergia con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e ogni altro organo nazionale e regionale, a intraprendere azioni mirate all'adozione di convenzioni o altro strumento idoneo, per disciplinare e rendere interoperabili le banche dati detenute da enti a livello nazionale e regionale. Tale disciplina è finalizzata ad accelerare le tempistiche di controllo degli operatori economici per l'effettuazione delle verifiche previste dal decreto legislativo 36/2023 relative agli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture svolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti nel territorio regionale attraverso la Rete di stazioni appaltanti.

2. Per le finalità indicate nel comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad apportare miglioramenti e aggiustamenti tecnici agli applicativi informatici già detenuti o di futura attivazione per renderli adeguati, accessibili e interoperabili con le banche dati utilizzate da ANAC o da altri enti a livello nazionale e regionale e rendere fruibili le informazioni da questi detenute.>>."

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

La norma proposta ha lo scopo di attuare a livello regionale tramite una convenzione con ANAC ed altri enti, le funzioni di vigilanza e controllo per renderle centralizzate e fruibili alle Stazioni Appaltanti.

Ai fini pratici l'Amministrazione regionale avrebbe il ruolo di verificatore degli operatori economici destinatari di provvedimenti di aggiudicazione di lavori pubblici delle stazioni appaltanti della Regione e della Rete delle stazioni appaltanti con lo scopo di accelerare le tempistiche di realizzazione delle opere pubbliche.

Questa competenza e modalità di attuazione è analoga a quanto previsto per lo Stato dal secondo comma dell'articolo 10 dello Statuto di autonomia: <<Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici dell'amministrazione regionale, previa intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Regione>>.

MORETTI, MARTINES, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,

Emendamento aggiuntivo (11 quinquiesdecies.1)

"1. Dopo l'articolo 11 quaterdecies è aggiunto il seguente:

<<Art 11 quinquiesdecies  
(Sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 39 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<< Art. 39

*(Rapporti con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a svolgere, d'intesa con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione, funzioni istituzionali dell'Autorità medesima relativamente ai lavori da realizzarsi in ambito regionale.

1. Per la disciplina relativa ai rapporti con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione, in materia di lavori pubblici, si applica l'art. 222 del decreto legislativo 36/2023.>>>>"

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

Il consigliere MARTINES illustra l'emendamento 11 bis.1.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, PUTTO e MORETTI (tutti favorevoli), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (tutti contrari).

L'emendamento 11 bis.1, istitutivo dell'articolo 11 bis, posto in votazione, non viene approvato.

Il consigliere MARTINES ritira l'emendamento 11 ter.1.

Il consigliere MARTINES illustra l'emendamento 11 quater.1.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, PUTTO e MORETTI (tutti favorevoli), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (tutti contrari).

L'emendamento 11 quater.1, istitutivo dell'articolo 11 quater, posto in votazione, non viene approvato.

Il consigliere MARTINES illustra l'emendamento 11 quinquies.1.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, PUTTO e MORETTI (tutti favorevoli), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (tutti contrari).

L'emendamento 11 quinquies.1, istitutivo dell'articolo 11 quinquies, posto in votazione, non viene approvato.

Il consigliere MARTINES, dopo aver ritirato l'emendamento 11 sexies.1, illustra l'emendamento 11 septies.1.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, PUTTO e MORETTI (tutti favorevoli), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (tutti contrari).

L'emendamento 11 septies.1, istitutivo dell'articolo 11 septies, posto in votazione, non viene approvato.

Il consigliere MARTINES ritira l'emendamento 11 octies.1.

Il consigliere MARTINES illustra l'emendamento 11 novies.1.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, PUTTO e MORETTI (tutti favorevoli), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (tutti contrari).

L'emendamento 11 novies.1, istitutivo dell'articolo 11 novies, posto in votazione, non viene approvato.

Il consigliere MARTINES illustra l'emendamento 11 decies.1.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, PUTTO e MORETTI (tutti favorevoli), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (tutti contrari).

L'emendamento 11 decies.1, istitutivo dell'articolo 11 decies, posto in votazione, non viene approvato.

Dopo un intervento chiarificatore dell'assessore AMIRANTE, il Relatore di minoranza MORETTI ritira l'emendamento 11 undecies.1.

Il consigliere MARTINES ritira l'emendamento 11 duodecies.1.

Il consigliere MARTINES, su invito dell'assessore AMIRANTE, ritira l'emendamento 11 terdecies.1, ma dopo un'ulteriore precisazione dell'Assessore, il PRESIDENTE pone subito in votazione l'emendamento, che non viene approvato.

L'assessore AMIRANTE illustra il subemendamento 11 quaterdecies.0.1.

Il consigliere BALLOCH illustra l'emendamento 11 quaterdecies.1.

Nel successivo dibattito intervengono i consiglieri PELLEGRINO e MORETTI (il quale chiede chiarimenti sull'argomento in discussione, subito forniti dall'assessore AMIRANTE).

Favorevoli i Relatori di MINORANZA e quelli di MAGGIORANZA, nonché la GIUNTA, il subemendamento 11 quaterdecies.0.1, posto in votazione, viene approvato.

Favorevoli i Relatori di MINORANZA e quelli di MAGGIORANZA, nonché la GIUNTA, l'emendamento 11 quaterdecies.1, posto in votazione come subemendato, viene approvato.

Il consigliere MARTINES illustra l'emendamento 11 quinquiesdecies.1.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, PUTTO e MORETTI (tutti favorevoli), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (tutti contrari).

L'emendamento 11 quinquiesdecies.1, istitutivo dell'articolo 11 quinquiesdecies, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 12, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti, istitutivi dell'articolo 12 bis:

## GIUNTA REGIONALE

Subemendamento all'emendamento 12 bis.1 (12 bis.0.1)

"1. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis Per le finalità di cui ai commi 4 quater e 4 quinquies dell'articolo 44 bis della legge regionale 14/2002, come inserito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (capitolo S/68616)>>."

Nota a commento: il subemendamento è necessario perché l'emendamento necessita di copertura della spesa come da scheda RTF allegata.

## PUTTO, MORETUZZO

Emendamento aggiuntivo (12 bis.1)

"1. Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

<<Art. 12 bis

(Modifica all'articolo 44 bis della legge 14/2002)

1. Dopo il comma 4 ter dell'articolo 44 bis della legge regionale 14/2002 sono aggiunti i seguenti:

<<4 quater. Nell'ambito della Rete delle stazioni appaltanti, la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione sviluppa il processo di introduzione del modello Building Information Modeling (BIM), inteso come sistema informativo digitale per la gestione delle informazioni lungo l'intero ciclo di vita di una struttura edilizia, dalla fase di progettazione iniziale attraverso la costruzione, la manutenzione, fino allo smaltimento finale.

4 quinquies. L'Amministrazione regionale, di concerto con le forme associative degli Enti Locali e dei costruttori con il coinvolgimento degli ordini professionali supporta il necessario percorso di acquisizione della piattaforma, della messa a disposizione alla Rete delle stazioni appaltanti, della sua integrazione nei sistemi informativi regionali, nonché della formazione, anche per il tramite delle fondazioni di ANCI FVG.>>.>>."

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento: La norma proposta ha lo scopo di attuare a livello regionale l'introduzione di un modello di Building Information Modeling (BIM) che permetta la gestione delle informazioni lungo l'intero ciclo di vita dell'opera pubblica. Ai fini pratici l'Amministrazione regionale avrà il ruolo di coordinatore di sviluppo di un sistema di modello informativo per le opere pubbliche come previsto dal Codice degli Appalti per dare indicazioni e dei metodi e strumenti di gestione informativi digitali delle costruzioni. Questa competenza e modalità di attuazione è necessaria per razionalizzare i costi e delle opere pubbliche con metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni come modalità per assicurare la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche.

L'assessore AMIRANTE illustra il subemendamento 12 bis.0.1.

Il Relatore di minoranza PUTTO illustra l'emendamento 12 bis.1.

Nel successivo dibattito, interviene la sola Relatrice di minoranza PELLEGRINO (la quale, tra l'altro, sottoscrive, con il consenso del proponente, l'emendamento 12 bis.1).

In sede di replica, prendono la parola i Relatori di minoranza PELLEGRINO, PUTTO e MORETTI, i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (tutti favorevoli a entrambi gli emendamenti).

Il subemendamento 12 bis.0.1 all'emendamento 12 bis.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 12 bis.1, istitutivo dell'articolo 12 bis, posto in votazione nel testo subemendato, viene approvato.

All'articolo 13 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL

Emendamento modificativo (13.1)

*"All'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a. prima della modifica prevista al punto a) comma 1 è aggiunta la seguente:*

*<<a) ante. Al comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 14/2002 dopo le parole <<La Giunta regionale approva il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione>> sono aggiunte le seguenti: <<, sentita la Commissione consiliare competente>>;*

*b. al comma 1, la lettera a) è soppressa."*

*NOTA: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.*

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (13.2)

*"1. Al comma 1 dell'articolo 13, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

*<<a) il comma 4 è sostituito dal seguente:*

*<<4. La Giunta regionale approva il progetto di fattibilità tecnico-economica di lavori pubblici; il direttore del servizio competente approva il progetto esecutivo. La Giunta regionale può delegare l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica al direttore regionale competente e, nel caso di delegazione amministrativa intersoggettiva, al soggetto delegatario.>>;>>."*

*Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.*

*Nota a commento: in accoglimento delle osservazioni da ultimo emerse in Commissione, in sede di discussione generale, l'emendamento, oltre a recepire le necessarie modifiche di coordinamento al nuovo Codice, trattandosi di progettazioni di opere di interesse regionale e quindi mediamente comportanti scelte di indirizzo (es. in merito a come possa svilupparsi la viabilità su strade regionali come la Cimpello-Sequals), vuole confermare la Giunta regionale quale organo naturalmente deputato ad assumere tali determinazioni.*

CAPOZZI, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (13.3)

*"La lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:*

*<< a) il comma 4 è sostituito dal seguente:*

*<< 4. La Giunta regionale approva i progetti di fattibilità tecnico-economica di lavori pubblici; il direttore di servizio competente per materia approva il progetto esecutivo di lavori pubblici, nonché la perizia sommaria di spesa delle opere. >>."*

*Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale*

MORETTI, MARTINES, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,

Emendamento modificativo (13.4)

*"1. La lettera a), comma 1, dell'articolo 13 è sostituita dal seguente:*

*<<a) al comma 4 le parole <<progetto preliminare>> sono sostituite dalle seguenti: <<progetto di fattibilità tecnico-economica>>>>"*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari*

Il consigliere HONSELL illustra l'emendamento 13.1.

L'assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 13.2.

La consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 13.3.

Il consigliere MARTINES, motivandone le ragioni, dichiara di ritirare l'emendamento 13.4.

Dopo il solo intervento in sede di dibattito del Relatore di minoranza PUTTO, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO e PUTTO (entrambi favorevoli a tutti gli

emendamenti), MORETTI (favorevole all'emendamento 13.2; astenuto sugli emendamenti 13.1 e 13.3), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (tutti favorevoli all'emendamento 13.2 e contrari agli altri emendamenti).

L'emendamento 13.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 13.2, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 13.3 decade.

L'emendamento 13.4 è stato precedentemente ritirato.

L'articolo 13, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Gli articoli 14, 15 e 16, che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 16 bis:

*MORETTI, MARTINES, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,  
Emendamento aggiuntivo (16 bis.1)*

*"1. Dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:*

*<<Art 16 bis*

*(Abrogazione dell'articolo 54 della legge regionale 14/2002)*

*1. L'articolo 54 della legge regionale 14/2002 è abrogato."*

*Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

Il consigliere MARTINES illustra l'emendamento 16 bis.1.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, favorevoli i Relatori di MINORANZA, contrari i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA, l'emendamento 16 bis.1, istitutivo dell'articolo 16 bis, posto in votazione, non viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 16 ter:

*MORETTI, MARTINES, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,  
Emendamento aggiuntivo (16 ter.1)*

*"1. Dopo l'articolo 16 bis è aggiunto il seguente:*

*<<Art 16 ter*

*(Abrogazione dell'articolo 55 della legge regionale 14/2002)*

*1. L'articolo 55 della legge regionale 14/2002 è abrogato."*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

Il consigliere MARTINES illustra l'emendamento 16 ter.1.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, favorevoli i Relatori di MINORANZA, contrari i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA, l'emendamento 16 ter.1, istitutivo dell'articolo 16 ter, posto in votazione, non viene approvato.

All'articolo 17 è stato presentato il seguente emendamento:

MORETTI, MARTINES, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,  
Emendamento modificativo (17.1)

"1. L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

<<Art. 17

(Modifica all'articolo 56 della legge regionale 14/2002)

1. All'articolo 56 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<progetto definitivo>> sono sostituite dalle seguenti: <<progetto di fattibilità tecnico-economica>>;

b) al comma 2 le parole <<per la costituzione del fondo per accordi bonari>> sono sostituite dalle seguenti: <<per lavori in amministrazione diretta>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il consigliere MARTINES illustra l'emendamento 17.1.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si astiene sull'emendamento), PUTTO e MORETTI (entrambi favorevoli all'emendamento), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (tutti contrari all'emendamento).

L'emendamento 17.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 17, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

L'articolo 18, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 18 bis:

MORETTI, MARTINES, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,  
Emendamento aggiuntivo (18 bis.1)

"1. Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

<<18 bis

(Modifiche all'articolo 63 della legge regionale 14/2002)

1. Al comma 2 dell'articolo 63 della legge regionale 14/2002 le parole <<Si fa salvo quanto previsto dall'articolo 39, comma 4.>> sono abrogate.>>"

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il consigliere MARTINES illustra l'emendamento 18 bis.1.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si astiene sull'emendamento), PUTTO e MORETTI, i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (tutti favorevoli all'emendamento).

L'emendamento 18 bis.1, istitutivo dell'articolo 18 bis, posto in votazione, viene approvato.

All'articolo 19 è stato presentato il seguente emendamento:

PELLEGRINO, HONSELL, CAPOZZI, MARTINES, PUTTO  
Emendamento modificativo (19.1)

*"1. All'articolo 65 bis della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a. Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

*<<3. Le Commissioni sono costituite con decreto del Presidente della Regione e restano in carica per cinque anni decorrenti dalla data di decreto di costituzione e comunque, nel caso di conclusione anticipata, non oltre la durata della legislatura regionale. >>;*

*b. [senza emendamenti]"*

*NOTA: Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

*L'emendamento si rende necessario sulla base della seguente valutazione: la durata in carica delle Commissioni deve essere come quella della Legislatura poiché, qualora la compagine di governo subentrante nella successiva Legislatura fosse di indirizzo politico diverso rispetto alla precedente e non fossero ancora trascorsi i cinque anni previsti dalla formulazione dell'art.19 così come nel DDL 16, ci si troverebbe con le Commissioni nominate dalla precedente Giunta Regionale.*

La Relatrice di minoranza PELLEGRINO illustra l'emendamento 19.1.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, PUTTO e MORETTI (tutti favorevoli all'emendamento), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (tutti contrari all'emendamento).

L'emendamento 19.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 19, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

Gli articoli 20, 21, 22, 23 e 24, che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

È stato presentato il seguente emendamento:

*MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,  
Emendamento abrogativo (Capo III.1)*

*"Capo III*

*Disposizioni in materia di pianificazione e paesaggio*

*1. Il capo III è abrogato."*

*Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

Il Relatore di minoranza MORETTI, nell'illustrare tale emendamento, dichiara, nel caso la maggioranza non intenda accogliere favorevolmente questo emendamento, di essere disponibile a chiederne lo stralcio.

Nel successivo dibattito, intervengono, nell'ordine, il consigliere HONSELL, la Relatrice di minoranza PELLEGRINO, i consiglieri CONFICONI e CAPOZZI (i quali, tutti, motivandone le ragioni, si dichiarano favorevoli allo stralcio), il Relatore di minoranza PUTTO (il quale, motivandone le ragioni, preannuncia l'astensione del proprio Gruppo sull'emendamento), il consigliere MAURMAIR e l'assessore AMIRANTE (i quali, motivandone le ragioni, esprimono entrambi contrarietà all'emendamento Capo III.1).

Il PRESIDENTE ricorda che, in termini regolamentari, trattandosi di un unico emendamento soppressivo di articoli, verrà posto in votazione il mantenimento.

Prendono la parola, quindi, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (contraria al mantenimento), PUTTO (il quale conferma l'astensione) e MORETTI (il quale si dichiara contrario al mantenimento e nel contempo chiede, in termini regolamentari, che il voto venga espresso con la

rilevazione dei nomi), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (tutti favorevoli al mantenimento).

Come da richiesta, in termini regolamentari, precedentemente avanzata alla Presidenza dal Relatore di minoranza Moretti, viene posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, il mantenimento del Capo III, che viene approvato (votazione n. 1066: favorevoli 24, contrari 12, astenuti 5).

L'articolo 25, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 26 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

**PELLEGRINO, PUTTO, CAPOZZI**

*Emendamento modificativo (26.1)*

*"1. Il comma 1 dell'articolo 26 è sostituito con il seguente:*

*<<1. Dopo il comma 2 dell'articolo 57 quater della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) è inserito il seguente:*

*2 bis. Gli strumenti urbanistici e i piani di cui al comma 2 sono oggetto di conformazione secondo le disposizioni:*

*a. dell'articolo 63 bis nei casi di cui al comma 2, lettera a) e nei casi di cui alla lettera b), qualora si tratti di varianti di conformazione al Piano paesaggistico regionale di particolare complessità. In ogni caso sono varianti di conformazione di particolare complessità le relative varianti dei quattro Comuni capoluogo, dei Comuni interessati dalla presenza di siti Unesco, dei Comuni interessati dalla presenza di beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 42/2004. Con il regolamento di cui al comma 6 possono essere individuate ulteriori fattispecie.*

*b. dell'articolo 63 septies nei casi di variante allo strumento urbanistico comunale vigente di mera conformazione al Piano paesaggistico regionale o recanti modifiche di nuove previsioni urbanistiche di cui all'articolo 63 sexies purché non ricompresi nella lettera a) del presente comma.*

*c. della legge regionale 42/1996 nei casi di cui al comma 2, lettera c).>>"*

*NOTA: Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

*La proposta è motivata dal fatto che si ritiene che la fattispecie semplificata non possa includere varianti che riguardano territori articolati con presenza di beni Unesco e beni dichiarati di notevole interesse pubblico. Si ritiene altresì che debba essere lasciato uno spazio di discussione al Comitato per verificare se vi debbano essere ulteriori fattispecie da definirsi congiuntamente con il Ministero. L'organo tecnico in questi anni ha approfondito i contenuti delle varianti di conformazione e le attività di verifica di Regione e Ministero e può individuare le puntuali fattispecie che possono usufruire di un percorso complesso e per deduzione quelle che possono usufruire di un percorso semplificato.*

*Si ribadisce che l'individuazione delle fattispecie oggetto di procedura semplificata non può essere nella disponibilità della sola Regione, perché con il successivo articolo 63 septies si "scarica unicamente sul Ministero l'onere di verificare se tutto ciò che è stato detto in conferenza di conformazione sia stato recepito. Come si è avuto modo di approfondire, la Regione verifica l'attuazione di tutte le prescrizioni del parere di conformazione della Conferenza di Servizi in quanto le due autorità cogestiscono le tutele di parte III del Codice e l'attuazione del Piano paesaggistico regionale.*

**MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO**

*Emendamento modificativo (26.2)*

*"1. Al comma 2 bis, lettera a), dell'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007, come inserito dal articolo 26, le parole <<vigente di conformazione al PPR>> sono sostituite dalle parole <<vigente di esclusiva conformazione al PPR senza ulteriori modifiche>>."*

*Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

La Relatrice di minoranza PELLEGRINO illustra l'emendamento 26.1.

Il Relatore di minoranza MORETTI illustra l'emendamento 26.2.

Dopo il solo intervento in sede di dibattito del Relatore di minoranza PUTTO, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si astiene sull'emendamento 26.2), PUTTO e MORETTI (entrambi favorevoli agli emendamenti), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (tutti contrari agli emendamenti).

Gli emendamenti 26.1 e 26.2, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'articolo 26, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

All'articolo 27 è stato presentato il seguente emendamento:

*DI BERT, GRILLI, BERNARDIS, LIRUTTI, MORANDINI, POLESELLO, BOLZONELLO*

*Emendamento modificativo (27.1)*

*"1. All'articolo 27, prima del comma 1 è inserito il seguente:*

*<<1 ante. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale 5/2007, dopo le parole <<per interventi di nuova edificazione o di demolizione>> è inserita la seguente: <<totale>>.>>."*

*Note: Il presente emendamento, nel recepire alcune osservazioni emerse in sede di audizioni, si propone di precisare la distribuzione - tra Regione e Comuni - delle competenze in materia paesaggistica, fondate sulla rilevanza edilizia dell'intervento da operarsi: in particolare, viene limitata l'esclusiva competenza regionale ai soli interventi di demolizione integrale di edifici esistenti di rilevanti dimensioni con loro ricostruzione, demandando al Comune delegato la competenza nelle restanti ipotesi di demolizioni parziali.*

*Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'amministrazione regionale.*

Il Relatore di maggioranza DI BERT illustra l'emendamento 27.1.

Nel successivo dibattito, intervengono, nell'ordine, i Relatori di minoranza MORETTI (il quale chiede alla maggioranza che siano fornite maggiori spiegazioni sul contenuto dell'emendamento) e PUTTO (il quale, motivandone le ragioni, chiede al proponente il ritiro di questo emendamento), i consiglieri HONSELL (il quale esprime le proprie contrarietà sull'emendamento) e MARTINES (il quale si associa alla richiesta precedente avanzata dal Relatore di minoranza Moretti di ottenere maggiori spiegazioni sul contenuto dell'emendamento) e, infine, l'assessore AMIRANTE (la quale risponde alle sollecitazioni emerse nel dibattito e nel contempo motiva il parere favorevole della Giunta sull'emendamento).

Prendono la parola, quindi, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, PUTTO e MORETTI (tutti contrari all'emendamento), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (tutti favorevoli all'emendamento).

L'emendamento 27.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 27, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

L'articolo 28, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti, istitutivi dell'articolo 28 bis:

*TRELEANI*

*Subemendamento all'emendamento 28 bis.1 (28 bis.0.1)*

*"1. Le parole: <<in caso di opere pubbliche di interesse regionale>> sono soppresse."*

*Nota a commento: Si intende ampliare la possibilità fornita dall'emendamento 28 bis.1. La facoltà di reiterazione deve essere ammessa per tutti i Comuni, a prescindere dalla qualificazione dell'opera.*

*Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.*

POLESELLO

Emendamento aggiuntivo (28 bis.1)

"1. Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:

<<Art. 28 bis

(Modifica all'Art. 63 ter della legge regionale 5/2007)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 63 ter della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:

<<2 bis. La sospensione di cui al comma 2 per le direttive adottate ai sensi dell'articolo 63 bis, comma 8, può essere prorogata di un anno in caso di opere pubbliche di interesse regionale >>."

*Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.*

*NOTA A COMMENTO: il presente emendamento intende evidenziare che il Comune, nel merito delle proprie scelte pianificatorie, può prorogare l'effetto sospensione delle direttive qualora l'allungamento della scadenza sia giustificata da motivazioni relative alla realizzazione alle opere pubbliche di interesse regionale.*

Il Relatore di maggioranza TRELEANI illustra il subemendamento 28 bis.0.1.

Il consigliere POLESELLO illustra l'emendamento 28 bis.1.

Nel successivo dibattito, intervengono il Relatore di minoranza MORETTI (il quale chiede che vengano fornite dalla maggioranza maggiori spiegazioni in merito ai due emendamenti) e l'assessore AMIRANTE (la quale fornisce le spiegazioni richieste e nel contempo motiva il parere favorevole della Giunta sull'emendamento).

In sede di replica prendono la parola i Relatori di minoranza PELLEGRINO, PUTTO e MORETTI (tutti contrari a entrambi gli emendamenti) e i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (tutti favorevoli a entrambi gli emendamenti).

Il subemendamento 28 bis.0.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 28 bis.1, istitutivo dell'articolo 28 bis, posto in votazione nel testo subemendato, viene approvato.

Il PRESIDENTE, vista l'ora, nel comunicare che il Consiglio è convocato in seduta pomeridiana alle ore 14.30, ricorda che è immediatamente convocata la Conferenza dei Capigruppo allargata ai Presidenti di commissione, e dichiara chiusa la seduta.

Poiché non ci sono state osservazioni sui processi verbali delle sedute n. ri 43 e 44 del 20 marzo 2024, gli stessi si intendono approvati.

La seduta termina alle ore 13.35.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO